



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

Via San Nazzaro n. 18

Sito web: www.comune.robeccopavese.pv.it

E-mail: segreteria@comune.robeccopavese.pv.it

PEC: comune.robeccopavese@legalpec.it

TEL. 0383/84225

Prot. n. 3559

Del 29/12/25

ORDINANZA SINDACALE N. 03/2025

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICO E PIROTECNICI DI QUALESIASI TIPOLOGIA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

Premesso che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, razzi, botti nonché articoli pirotecnicici di vario genere;

Considerato che tale condotta può rappresentare, per mancanza di idonea competenza nonché per assenza delle opportune precauzioni di impiego, un serio pericolo per la pubblica incolumità, in modo particolare per i minori, cui deve essere riservata opportuna tutela;

Considerato altresì che i fuochi d'artificio ed i giochi pirotecnicici in genere rappresentano un'importante fonte di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), concorrendo, nelle ore e nelle giornate immediatamente successive al loro utilizzo, al raggiungimento di elevati valori di concentrazione e conseguente peggioramento della qualità dell'aria in atmosfera;

Dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti ovvero il lancio di razzi, è causa di disagio ed oggetto di contestazioni, soprattutto per l'uso incontrollato ed improprio;

Tenuto conto delle conseguenze negative che vengono a determinarsi altresì a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnicici da effetto scopiaente, oltre ad ingenerare spavento, porta gli stessi a perdere il senso dell'orientamento, aumentando in tal modo il rischio di smarrimento fino al punto di indurli alla fuga dall'ambiente luogo di dimore, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e, più in generale, per la sicurezza della collettività.

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovraintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per la protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinchè cessino i richiamati comportamenti;

Richiamato l'art. 57 del Regolamento di polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2018;

Ritenuto pertanto urgente, al fine di evitare il manifestarsi delle sopra descritte condizioni, procedere all'adozione di opportuni provvedimenti atti a vietare l'uso di petardi, botti, fuochi d'artificio ed articoli pirotecnicici di qualsiasi tipologia;

Viste le circolari del 03.12.2017 e del 14.12.2017 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S;

Visti l'art. 57 del T.U.L.P.S e la legge 689/81;

visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e succ. mod.;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, nel periodo compreso tra martedì 30 dicembre 2025 e giovedì 1 gennaio 2026, il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, petardi, spari, botti di qualsiasi tipo e denominazione nonché di libera vendita, su tutto il territorio comunale;

INFORMA

salvo che il fatto non costituisca reato, che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. All'accertamento di violazione consegue la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnicici, anche se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo quanto previsto agli artt. 13 e 20 della Legge 689 del 24.11.1981;

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento;

DISPONE

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di Robecco Pavese;

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Lombardia ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a:

- Prefettura di Pavia
- Stazione Carabinieri di Bressana Bottarone,
- Stazione Carabinieri Forestali di Pavia
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia

Robecco Pavese, 22.12.2025

IL SINDACO

Pier Luigi Bianchi